




## LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA" - 95031 ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652  
SEZ. CLASSICA - LINGUISTICA - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, sn - Tel.  
095/6136084 Fax 095/7694523 C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A-Sito Liceo: [www.liceovergadrano.gov.it](http://www.liceovergadrano.gov.it)  
E-mail: [CTPC01000A@istruzione.it](mailto:CTPC01000A@istruzione.it)



Prot. n. 8854/2.1.a

Adrano, 07/12/2018

### DELIBERA N. 5 DEL 29/11/2018 -CONSIGLIO D'ISTITUTO

#### COSTITUZIONE ORGANO DI GARANZIA

Il giorno 29 del mese di NOVEMBRE dell'anno 2018, alle ore 15,30, nei locali del Liceo Ginnasio "Verga", si è riunito il Consiglio d'Istituto. Sono presenti alla riunione i componenti del Consiglio, come da avviso di convocazione allegato al presente verbale (ALLEGATO I). Risultano assenti i componenti: per la componente Ata Russo; per la componente docente: D'Agostino, Currao, Lo Re; per la componente genitori: Cantone, Dell'Aquila; Presiede il componente (genitore) d'istituto prof.ssa Nuccia D'Orto, verbalizza la prof. Sangiorgio Giuseppina

COMPONENTE DI DIRITTO : D.S. Spinella Vincenzo			
GENITORI	STUDENTI	DOCENTI	ATA
CANTONE MARCELLO	CASTELLI ANGELO	SANGIORGIO GIUSEPPINA	MESSINA LUIGI
DELL'AQUILA ROSA	PINNALE SIMONE	CORSARO MARIA STELLA	RUSSO ANNA
D'ORTO ALFINA	DI PRIMO DANIELE	CURRAO GIUSEPPE	
D'AMICO CHIARA	TOMASELLI SALVO	LO RE FILIPPO	
		SCARVAGLIERI SALVATORE	
		SANFILIPPO SALVATORE	
		D'AGOSTINO LICIA	

#### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR 235 del 21 novembre 2007,

PRESO ATTO del DPR 24 giugno 1998 n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti;

CONSIDERATA la nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008,

**DELIBERA**

Quale componente alunni nell'Organo di garanzia l'alunno Di Primo Daniele.

**Cos'è l'organo di Garanzia ?** *L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado istituito nel 1998, con il D.P.R. 249/98, come integrazione dello statuto delle studentesse e degli studenti.*

**Ha come principale obiettivo il cercare di promuovere serietà educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori.**

L'organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.

## **FUNZIONI**

Le principali ed uniche funzioni dell'organo sono l'evadere e il verificare le segnalazioni in merito ad illegittimità contenute nei regolamenti d'istituto (funzione complementare degli organi di garanzia interni all'istituto); emettendo poi pareri e considerazioni al riguardo. Al direttore dell'[Ufficio scolastico regionale](#) è poi concesso agire indipendentemente dalle decisioni dell'organo. Si procede su proposta del presidente per voto palese.

**Composizione all'unanimità:**

**E' presieduto dal Dirigente Scolastico, di norma, si compone da:**

1. **un docente designato dal Collegio dei Docenti,**
2. **da un rappresentante eletto dagli studenti:** Monciino Grazia;
3. **da un rappresentante eletto dai genitori:** D'Orto Alfina.

Per quanto attiene all'impugnazione<sup>1</sup> delle sanzioni disciplinari, le modifiche introdotte allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse dal DPR 21.11.2007, n. 235 sono finalizzate a **garantire da un lato "il diritto di difesa"** degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**. Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è **azione di natura amministrativa**. Ad esso quindi si applica la **normativa introdotta dalla Legge 241/90 e successive modificazioni, in tema di:**

1. avvio del procedimento,
2. formalizzazione dell'istruttoria,
3. obbligo di conclusione espressa,
4. obbligo di motivazione e termine.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione**.

Rimane sostanzialmente invariata la disciplina relativa alle impugnazioni, che andranno proposte dinanzi all'**Organo di garanzia d'istituto, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche,**

<sup>1</sup> Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

il quale deciderà nel termine di dieci giorni dalla proposizione del reclamo. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Quest'organo decide anche in merito ai conflitti che sorgessero all'interno della scuola sull'applicazione dello Statuto.

Per la scuola secondaria di 2° grado l'**Organo di Garanzia**, sempre **presieduto dal Dirigente Scolastico**, di norma, si compone da:

1. un **docente designato** dal Collegio dei Docenti;
2. da un rappresentante eletto dagli studenti;
3. da un rappresentante eletto dai genitori;

### IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO DEVE PRECISARE:

#### A) la composizione dell'organo:

- il numero dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che deve rappresentare non possono essere meno di quattro;
- le procedure di elezione e subentro dei membri, nonché la possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o del dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)

#### B) il funzionamento dell'organo precisando:

- se tale organo in prima convocazione debba essere "**perfetto**" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con **i membri effettivamente partecipanti** alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
- il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti).

È mantenuta, inoltre, la competenza dell'**Organo di garanzia regionale**, presieduto dal **Direttore dell'USR** e composto secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 3 del DPR 235/07. In particolare, la componente studenti è espressa dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, mentre la componente docente e genitori, viene designata nell'ambito della comunità scolastica regionale, secondo le modalità stabilite dall'USR.

L'Organo di garanzia regionale si configura come il luogo deputato alla concreta verifica dell'adeguatezza e chiarezza dei rivisitati regolamenti di istituto alla luce delle norme recentemente emanate. È chiamato ad esprimere parere vincolante in merito ai reclami proposti innanzi al Direttore Generale avverso le violazioni dello statuto in oggetto, anche contenute nel regolamento d'istituto. Da ciò discende la competenza ad esercitare attività consultiva riguardo all'applicazione ed esecuzione di sanzioni disciplinari da parte delle scuole.

## CONTROVERSIE DAVANTI ALL'ORGANO DI GARANZIA

All'Organo di garanzia competono, le controversie e relative impugnazione delle sanzioni disciplinari (art.5 D.P.R. 249/98), a garanzia del "diritto di difesa" degli studenti e della snellezza e rapidità del procedimento, che, essendo azione di natura amministrativa, deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di:

- **avvio del procedimento,**
- **formalizzazione dell'istruttoria,**
- **obbligo di conclusione espressa,**
- **obbligo di motivazione,**
- **termine.**

L'impugnazioni della sanzione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale di esecutività anche degli atti amministrativi non definitivi.

### **RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA DI ISTITUTO**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, vale a dire genitori, studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Al riguardo, occorre sottolineare la necessità che il Regolamento d'istituto precisi se tale organo debba essere perfetto in prima convocazione (nel senso che è necessaria la presenza di tutti i membri per la validità delle deliberazioni) o se ciò non sia necessario.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni (art. 5, co. 1). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (art. 5, co. 2).

### **RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA DI ISTITUTO**

Avverso le violazioni dello Statuto o del Regolamento d'istituto, è ammessa un'ulteriore fase impugnatoria (art. 5, co. 3): la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, subordinata al parere vincolante dell'organo di garanzia regionale.

Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (art.5, co.4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

L'art. 5, co. 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (art.16, co. 4 Legge 07.08.1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Letto approvato e sottoscritto.

Per Il Presidente del Consiglio d'istituto  
Prof.ssa Nuccia D'Orto

Adrano 29/11/2018

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993

=====  
Il sottoscritto Dirigente Scolastico

ATTESTA

che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposito albo dove resterà per 15 giorni consecutivi, dal 06 DICEMBRE 2018, con il contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria, di una copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Spinella  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993